

Città di Civitella del Tronto

64010 Civitella del Tronto (TE)

Sede Amministrativa in Corso Mazzini 34

P.I.: 00467160677 – Tel. 0861918321

Sito Internet: www.comune.civitelladeltronto.te.it

E-mail: responsabilesegr@comunecivitelladeltronto.it

PEC: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

CAPITOLATO D'ONERI

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

CODICE CIG: 9057435FCC

L'importo netto presunto della concessione è pari ad € **471.900,00** (quattrocentosettantunomila novecento/00), Iva esclusa, oltre gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, pari ad € 4.719,00 (1%), per un importo complessivo dell'appalto di € **476.619,00** IVA esclusa. L'importo a base d'asta, è calcolato sulla quota mensile per ogni posto occupato, secondo il seguente schema sintetico:

utenti	numero	Costo mese utente	Costo complessivo mese	Costo appalto per 33 anni
tempo pieno	21	€. 430,00	€. 9.030,00	€. 297.990,00
tempo parziale	17	€. 310,00	€. 5.270,00	€. 173.910,00
TOTALE	38			€. 471.900,00

Si dà atto che, ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per la presente procedura non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) non essendo riscontrabili interferenze; pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenza è pari a zero.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di "Gestione Asilo Nido Comunale" per anni due con possibilità di rinnovo per un anno alle condizioni di cui al presente capitolato d'oneri nonché all'offerta tecnica presentata ed al prezzo stabilito in sede di gara – senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo - presso la sede dell'Asilo nido Comunale, in Civitella del Tronto- fraz. Villa Lempa, considerando la durata di 10 mesi annui per il normale anno educativo e nel mese di Luglio come centro estivo.
2. L'appalto comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione dei pasti e l'assistenza durante i pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali.
3. Il servizio inteso come "servizio socio-educativo" di interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, concorrendo con le famiglie alla loro educazione e formazione nel rispetto degli obiettivi previsti dalla L.R. 76/2000 e della D.G.R. n.935 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono,

tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato, e nel rispetto della deliberazione della G.R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

La strategia generale dell'intervento mira a costruire una rete di supporto alle famiglie e a fornire al Servizio standard di qualità. La strategia che dovrà essere perseguita è quella di predisporre un progetto educativo mirato allo sviluppo psico - fisico dei bambini.

ART. 3 - FIGURE PROFESSIONALI

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le prestazioni oggetto della concessione come riportato all'art. 9 (figure professionali richieste) del Disciplinare di gara ed al successivo art. 4 del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza e capacità, assicurando la continuità del servizio e provvedendo tempestivamente, a proprie spese, alla loro sostituzione in caso di assenza.

Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari stabiliti per il servizio.

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune di Civitella del Tronto, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento di tale personale. In ogni caso il Comune può ricusare un operatore impiegato nei servizi, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

Entro 5 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al Comune di Civitella del Tronto, l'elenco nominativo del personale che andrà ad operare nel servizio.

L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- Qualifica professionale;
- Posizione contrattuale;
- Posizione assicurativa;
- Curriculum vitae.

L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile abilitato ad impegnare l'impresa aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune.

L'Amministrazione Comunale richiederà d'ufficio Certificato penale antipedofilia come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 39-2014.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

Altresì l'aggiudicataria dovrà fornire l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere sempre comunicata per iscritto e tempestivamente all'Ente.

ART. 4 - FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

Sono richieste le seguenti figure professionali:

- n. 1 coordinatore psico - pedagogico, il quale può operare a livello intercomunale o di Ambito Territoriale Sociale, anche in forma di consulenza esterna, purché garantisca la

presenza di almeno 8 ore settimanali.

- Le figure professionali del personale educativo (Educatori/Educatrici) e del personale addetto ai servizi generali devono essere assicurate in numero sufficiente come previsto dall'art. 11 della deliberazione della G. R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

Coordinatore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'allegato 1, della Delibera di G. R. Abruzzo n. 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.. L'Educatore nello svolgimento del ruolo di coordinatore psico-pedagogico dovrà essere garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio con una chiara definizione dei compiti a tutela e a promozione dei diritti dei bambini/e e a garanzia della trasparenza delle procedure. Dovrà supervisionare il lavoro pedagogico, organizzare e gestire le riunioni del gruppo, verificare l'applicazione delle buone pratiche educative, facilitare il buon clima di lavoro, coordinare il lavoro di documentazione delle attività del servizio, progettare l'aggiornamento dopo aver rilevato i bisogni formativi del personale educativo.

Educatori prima infanzia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dell'allegato 1, della Delibera di G.R. Abruzzo n° 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii., documentata con certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

Gli educatori dovranno:

- svolgere con puntualità e diligenza i compiti loro affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio, come previsto nel progetto gestionale presentato dalla ditta aggiudicataria;
- operare nel rispetto di quanto previsto nel progetto pedagogico/ educativo presentato in sede di gara, avvalendosi per lo svolgimento efficace ed efficiente del servizio del supporto del Coordinatore psico-pedagogico;
- adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibili ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca;
- partecipare a riunioni periodiche che saranno indette dal coordinatore con finalità di programmazione condivisa, progettazione e verifica nonché di attività di aggiornamento;
- favorire la partecipazione attiva dei genitori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale;
- riferire puntualmente al Coordinatore psico-pedagogico sull'andamento del servizio, segnalando eventuali problemi, o necessità di modifica del servizio, in modo da concordare interventi diversi e consoni alle reali esigenze dello stesso;
- mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla normativa sulla privacy.

Addetto ai servizi generali: in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 dell'allegato 1, della Delibera di G.R. Abruzzo n° 935 del 23.12.2011 e ss.mm.ii..

Dovrà effettuare prestazioni di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, sempre con puntualità e diligenza ma soprattutto con fattiva collaborazione con il restante personale presente nel servizio.

ART. 5 - CALENDARIO - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Il servizio funzionerà da Settembre a Luglio con esclusione delle festività, delle vacanze natalizie e pasquali ed in casi eccezionali previa ordinanza sindacale. Rispetterà il seguente orario di apertura giornaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18,30 (tempo pieno, fascia prolungata con pasto). La fornitura dei pasti è assicurata secondo il calendario educativo dell'asilo nido.

ART. 6 - AMMISSIONI

Le famiglie provvederanno all'iscrizione dei bambini presso gli uffici comunali mentre provvederanno al pagamento della retta mensile direttamente alla ditta aggiudicatrice. La retta mensile (compresa quella per usufruire dell'orario ridotto) sarà determinata dall'eventuale ribasso proposto dalla ditta aggiudicataria, sull'importo a base d'asta di

euro **430,00** mensili. La retta sarà gratuita per i minori diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92. Si precisa che i procedimenti di iscrizione saranno a cura dei competenti uffici comunali, mentre l'escussione delle rette mensili, dovute dalle famiglie beneficiarie, sarà a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata di anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alle condizioni di cui al Capitolato nonché all'offerta tecnica presentata ed al prezzo stabilito in sede di gara a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla successiva data di affidamento in base agli esiti di gara.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALIDITA' DEI PREZZI.

La base d'asta per la retta è fissata nella misura di € 430,00 (euro quattrocentotrenta/00) IVA esclusa. Il ribasso percentuale sarà applicato anche alla retta di €. 310,00 (trecentodieci) stabilita per usufruire del tempo parziale.

Il corrispettivo è quello risultante dall'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto, ed in particolare, degli emolumenti da corrispondere al proprio personale secondo le norme contrattuali vigenti.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariato sino alla scadenza del contratto.

L'importo dell'affidamento una volta aggiudicato potrebbe subire variazioni in diminuzione in considerazione del numero degli iscritti e delle relative frequenze senza nessuna pretesa e/o eccezioni, rifiuti anche di esecuzione/o risarcimenti da parte dell'affidatario.

ART. 9- VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Amministrazione procede d'ufficio alla verifica della situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario direttamente dagli uffici previdenziali per la verifica autodichiarazione e successivamente alla stipula del contratto ogni 120 giorni.

ART. 10 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall' art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le Cooperative sociali, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi (ATI/RTI).

I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono:

1. possesso dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi alla persona, di cui all'art. 58 della L. R. 76/2000
2. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della presente gara;
3. iscrizione all'Albo/Registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per le Cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale per la Sez. A o C);
4. rispetto delle condizioni previste ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.
6. aver effettuato il sopralluogo presso la struttura dell'asilo nido nei modi e tempi previsti dal presente disciplinare.

Per quanto riguarda le Cooperative sociali, si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria, se iscritta nell'Albo Regionale di altra Regione, dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 38 del 12/11/2004, (BURA n° 35 del 26/11/2004) che recita: "*L'iscrizione all'Albo regionale è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo ...*". I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi stessi (di cui agli artt. 5, 6 della L.R. 4 gennaio 2005 n° 2, disciplinata, al momento, come autorizzazione provvisoria ,dalla delibera di G.R. Abruzzo n° 1230 del 21/12/2001 su BURA n° 2/2002) sono previsti dall'art.3 della stessa Legge n° 38/2004.

Pertanto, subito dopo la proposta di aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria dovrà

immediatamente attivarsi per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo regionale della Regione Abruzzo e della successiva autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Civitella del Tronto, cui è subordinata l'aggiudicazione definitiva.

Restano fermi gli ulteriori requisiti e dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, riportati espressamente nel bando e nel Disciplinare di gara.

E' vietata, pena esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi.

ART. 11- ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione dei servizi della presente concessione è affidata all'impresa aggiudicataria che vi provvederà:

- dando attuazione ai progetti gestionali e pedagogico-educativo presentati in sede di gara;
- impiegando personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 4;
- rispettando la normativa prevista dal D. Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantendo la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- formando il proprio personale secondo quanto dichiarato in sede di gara fermo restando il minimo di 30 ore di formazione annue, da effettuarsi fuori orario di servizio;
- garantendo l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- informando tempestivamente per iscritto il Responsabile del Servizio del Comune in merito a qualsiasi problema e/o difficoltà riguardanti gli utenti in carico;
- fornendo ogni documentazione utile inerente i rapporti contrattuali dei dipendenti o soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, per la verifica del rispetto delle norme contrattuali di categoria;
- garantendo, anche in caso di sciopero, le prestazioni che si rendessero necessarie per l'utenza assistita;
- garantendo altresì gli adempimenti previsti dal D. Lgs 101/2018 (privacy).

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- l'aggiudicatario dovrà garantire il funzionamento dei servizi del presente appalto con personale professionalmente qualificato e provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo. Nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata della concessione, in applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'aggiudicatario dovrà assumere prioritariamente lo stesso personale addetto ai servizi che operava alle dipendenze della ditta uscente mantenendo invariati i livelli retributivi compatibilmente con l'organizzazione d'impresa della ditta subentrante. Pertanto la ditta appaltatrice, con la firma (digitale) del presente capitolato, accetta esplicitamente il rispetto delle clausole di salvaguardia sociale.
 - L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a persone e/o cose.
 - L'affidatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune di Civitella del Tronto.
 - L'affidatario dovrà assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro.
 - L'affidatario garantirà al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela.
-

- L'affidatario dovrà provvedere all'assistenza durante i pasti, al servizio di igiene e pulizia dei locali.
- L'affidatario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria dei locali ove è ubicato il nido d'infanzia;
- L'affidatario dovrà fornire una relazione mensile scritta al Responsabile del servizio del Comune, concernente l'andamento e la gestione del servizio ed i risultati conseguiti redatte dagli operatori impegnati nel servizio ed una relazione finale relativa agli esiti del servizio ed in particolare raggiungimento degli obiettivi.
- La ditta aggiudicataria provvederà ad integrare gli arredi e le attrezzature eventualmente mancanti.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti atti:

- la Polizza assicurativa di cui al successivo art. 17;
- la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 19;
- l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- obbligo dell'avvio del servizio tassativamente entro la data stabilita negli atti di gara.

Inoltre, per le cooperative sociali resta fermo quanto esplicitamente previsto dal presente capitolato (iscrizione Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, ecc.).

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- le spese di manutenzione straordinaria e funzionamento dell'immobile, le spese delle utenze, il costo dell'assicurazione sull'immobile;
- la fornitura degli arredi e delle attrezzature per lo svolgimento del servizio;
- la manutenzione straordinaria dell'edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli arredi, fatte salve le circostanze imputabili all'impresa, ovvero alla cattiva gestione degli stessi da parte del concessionario.
- Preparazione dei pasti (lo scodellamento, l'assistenza alla refezione, la pulizia del refettorio sono a carico della ditta affidataria).
- Il pagamento delle utenze domestiche, tributi, tasse ecc.

ART. 14 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione con Determinazione del Responsabile del Servizio dei verbali della Commissione giudicatrice e della consegna della documentazione di cui al presente Capitolato. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito degli accertamenti legge.

A richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicataria si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente capitolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA

Le offerte saranno esaminate e valutate da apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. La Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opererà nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 16 e 17 del "*Disciplinare di Gara*".

ART. 16 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietato il sub - appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione, comunicata per iscritto alla ditta, comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui successivo all'art. 19 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 17- OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti), senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione appaltante. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza, con la previsione di un massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.

Art. 18 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria** pari al 50% del 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice e precisamente di importo pari ad € **4766,19 €**
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

-in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

-con bonifico bancario, mediante versamento presso la Tesoreria (B.P. di Bari) IBAN IT L 05424 04297 000050010214, a favore del COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO, ovvero assegno circolare intestato al Comune di Civitella del Tronto.

-fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

-Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1 documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

2 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal combinato disposto dagli art. 103 e 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ovvero pari al 5% dell'importo complessivo netto del contratto, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Civitella del Tronto o assegno circolare intestato al comune di Civitella del Tronto, ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 del codice civile;
- La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- L'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

“L'Istituto bancario o la compagnia assicuratrice, senza alcuna eccezione di sorta, dovrà versare la somma richiesta dal Comune, qualora ricorrano, a suo insindacabile giudizio, i casi previsti nel Capitolato d'Oneri, entro 15 giorni dalla stessa richiesta.”

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

A tal fine la ditta allega alla domanda di partecipazione alla presente gara la dichiarazione di impegno di fidejussione di cui all'art. 93 , comma 8 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento.

ART. 20- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'inizio del servizio deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per l'Ente appaltante.

Prima della stipula del contratto di concessione, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta la seguente documentazione:

- Cauzione definitiva pari al 5 % dell'importo contrattuale netto ai sensi combinato disposto dagli art. 103 e 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
- Polizza assicurativa €1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.
- Elenco e curricula del personale che verrà impiegato nell'appalto;
- Elenco e curricula del personale che verrà impiegato per le eventuali sostituzioni;
- Atto notarile attestante l'avvenuta costituzione del RTI, in caso di partecipazione di RTI non ancora costituite.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, tassa di registrazione, ecc) , nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Se l'impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal Dlgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto (esenzione dall'imposta di bollo).

ART. 22- TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D. LGS 101/2018 E SS. MM. II.

Ai sensi della D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. il Comune di Civitella del Tronto, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione. In questo ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 23 VERIFICHE E CONTROLLI

E' facoltà del Comune effettuare presso la sede in cui viene svolto il servizio tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato d'appalto ed il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Il controllo sull'andamento dell'appalto in relazione agli aspetti qualitativo-gestionali è affidato al Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Civitella del Tronto o suo delegato, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e la completa rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo presentato in sede di gara.

3. Il Comune potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno indicati all'Impresa Aggiudicataria.
 4. L'Aggiudicatario dovrà consentire l'accesso al personale comunale o ad altri soggetti preposti all'attività di controllo e dal Comune autorizzati. L'appaltatore si impegna, su semplice richiesta del Comune, a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
 5. Il Comune farà pervenire all'Impresa aggiudicataria per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Impresa aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
 6. L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'A.C..
 7. I rilievi mossi all'Impresa Aggiudicataria saranno considerati a tutti gli effetti *non conformità* e per ognuno di essi dovranno essere indicate le relative azioni correttive adottate.
 8. L'Impresa aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio che non siano state preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.
 9. La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione e deve concludersi entro 60 giorni dall'ultimazione stessa.
-

ART. 24- INADEMPIMENTI E PENALI

La Stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali disposizioni, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto per i casi previsti dall'art. 25 del presente capitolato. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, all'Impresa appaltatrice la quale avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora l'Impresa appaltatrice non presenti le controdeduzioni o le stesse non siano definite esaurienti dalla S.A., si procede alla comminazione della penalità e al conseguente recupero dell'importo (da parte della stessa S.A. mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Amministrazione comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità, e ogni altro genere di provvedimento della S.A., sono notificate all'Impresa per mezzo di PEC. La S.A. a tutela delle norme contenute nel capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità, secondo la seguente articolazione esemplificativa:

- a) mancata osservanza degli orari previsti per l'apertura e la chiusura della struttura, per ogni giorno di inadempienza € 500,00;
- b) mancato rispetto degli standard minimi di dimensionamento dell'organico, per ogni violazione rilevata € 1.000,00;
- c) comportamenti del personale non rispettosi della privacy degli utenti e delle loro famiglie: sanzione da € 500,00 ad € 1.500,00 Euro;
- d) mancato mantenimento delle condizioni igienico sanitarie standard dei locali: secondo la gravità, fino a un importo massimo di € 2.000,00;
- e) mancato mantenimento di condizioni igienico sanitarie standard sull'igiene personale dei bambini: secondo la gravità, fino a un importo massimo di € 3.000,00;
- f) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte del personale addetto alla preparazione e distribuzione, dei pasti - Euro 1.000,00
- g) impossibilità a contattare il Coordinatore dei servizi: Euro 250,00;
- h) inadempienze o ritardi nell'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'I.A. in fase di gara: sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00;
- i) per ogni ulteriore infrazione alle prescrizioni previste dal Capitolato speciale, e relativi allegati a seconda della gravità - sanzione da € 500,00 ad € 3.000,00;

La stazione appaltante, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, graderà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Ente e non abbia causato alcun disservizio all'utenza

ART 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto e genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune; 13

interruzione protratta ed ingiustificata del servizio salvo i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);

c) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'I.A., anche a seguito di diffida della S.A.;

d) cumulo di cinque sanzioni pecuniarie per inadempienze al contratto; In tali ipotesi l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Impresa per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'aggiudicatario inadempiente. In caso di risoluzione del contratto, di fallimento o di procedura concorsuale dell'appaltatore ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal d.lgs. n. 159/2011, l'amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal primo migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

ART 26- SERVIZI INTEGRATIVI

La Stazione Appaltante si riserva di ampliare il servizio in funzione di eventuali finanziamenti Regionali e l'aggiudicatario dovrà garantire l'ampliamento del servizio o le richieste della Stazione Appaltante.

Art. 27- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Sulla base di quanto indicato all' art. 3 dalla legge 136 del 13/08/10 è obbligo attenersi alle seguenti modalità operative, ed in particolare:

1. tutti i movimenti finanziari relativi all'organizzazione del servizio in oggetto, devono essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
 2. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui sopra per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del servizio;
 3. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro, relative all'organizzazione del servizio in oggetto, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 4. ove per il pagamento di spese estranee all'organizzazione del servizio in oggetto, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
-

5. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del servizio in oggetto, il CIG individuato in sede di gara entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i dovranno essere comunicati all'Ufficio Asili Nido gli estremi identificativi dello/i stesso/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i;
6. il mancato rispetto degli obblighi di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" così come previsto dalla legge 136/2010 art.3 comma 8 sarà pena di nullità assoluta del contratto.

ART 28- DISDETTA IMPRESA

1. Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 29- RECESSO STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs 50 del 2016.

ART. 30- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.
2. Per quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di TERAMO.

ART 31- NORMA DI RINVIO

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Civitella del Tronto, li 12/04/2022



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Gabriele Marcellini

Gabriele Marcellini

